

Anticipazione per spese sanitarie

Aderente settore privato

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese sanitarie sostenute per **terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche** (A.S.L.) per sè, per il/la coniuge o per i figli.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  Requisiti | <ul style="list-style-type: none"> > Iscrizione a una forma di previdenza complementare (la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento) > Spese sanitarie documentate a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche | | |
|  Prestazione | <ul style="list-style-type: none"> > Fino al 75% della posizione maturata in base alla documentazione presentata L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. | | |
|  Modalità di richiesta | Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, di cui: <ul style="list-style-type: none"> > certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.): per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza, presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante > documento delle spese sostenute (per es. fattura). <p>Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.</p> | | |
|  Tassazione | Fino al 31.12.2000 tassazione separata sull'imponibile ¹ | Dal 01.01.2001 al 31.12.2006 tassazione separata sull'imponibile ² | Dal 01.01.2007 15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ⁰⁴ |
|  Tempistica di liquidazione | Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza. | | |
|  Note | <ul style="list-style-type: none"> > Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto. > La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica. > Non è il fondo pensione a stabilire se la terapia/l'intervento è di carattere urgente, straordinario e non procrastinabile, ma l'azienda sanitaria. Se l'A.S.L. rilascia il certificato che conferma il carattere straordinario delle spese e se l'aderente presenta tutta la documentazione richiesta, il fondo pensione può liquidare l'anticipo. > In caso di presenza di contratti di finanziamento la prestazione è cedibile nel limite di un quinto. | | |

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.